



COMUNE DI CAREMA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile del Servizio: ECONOMICO-AMMINISTRATIVO

N. 7 del 01/02/2022

OGGETTO:

NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PER LA DURATA DI 60 MESI. CIG: Z3A35058B7.

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di febbraio nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO-AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe COSTANTINO adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PER LA DURATA DI 60 MESI. CIG: Z3A35058B7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 03.05.2019 di nomina del Responsabile di Area Economico-Amministrativo;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi art. 6 bis Legge n.241/1990 e art. 6 DPR n.62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali nel corso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi art. 76 D.P.R. N. 445/2000;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo ad utilizzare le convenzioni, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n.89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all'attuale articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo alle amministrazioni individuate dall'Istat all'acquisizione da Consip), o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2015, convertito in legge 135/2012 (categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile);

RILEVATO che l'art. 1 comma 501 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, Finanziaria 2016 prevede che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO che l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, stabilisce l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

PRESO atto che:

- l'art. 1, comma 502 della legge di stabilità modifica il comma 450 della legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo dei beni e dei servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;

- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia di obbligo al ricorso al mercato elettronico da 1.000 euro a 5.000 euro;

CONSIDERATO che il contratto di cui trattasi è di importo inferiore alle soglie di cui sopra;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 5 n. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

CONSIDERATO che il contratto di noleggio della fotocopiatrice dell'Ufficio Anagrafe è giunto a scadenza;

VISTI i seguenti preventivi:

- prot. 245 del 20.01.2022 della ditta ZIA Srl di Ivrea,
- prot. 247 del 20.01.2022 della ditta MYO SpA di Poggia Torriana,
- prot. 416 del 01.02.2022 della ditta SOSMU di Vigliano Biellese,

CONSIDERATO che il più conveniente è quello della ditta SOSMU di Vigliano Biellese che prevede un canone mensile di euro 42,00 + IVA per 60 mesi ed include l'assistenza tecnica, i ricambi ed i materiali di consumo escluso la carta, oltre a 21.600 pagine annuali b/n ed euro 0,0095 + IVA per le pagine eccedenti e 1.200 pagine annuali a colori ed euro 0,07 + IVA per le pagine eccedenti;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 6 del 18.02.2022 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE il preventivo per il noleggio della fotocopiatrice dell'Ufficio Anagrafe presentato dalla ditta SOSMU Srl di Vigliano Biellese P.IVA 00220670020, per un importo di euro 42,00 mensili per 60 mensilità che includono l'assistenza tecnica, i ricambi ed i materiali di consumo escluso la carta, oltre a 21.600 pagine annuali b/n ed euro 0,0095 per le pagine eccedenti e 1.200 pagine annuali a colori ed euro 0,07 per le pagine eccedenti;

DI IMPEGNARE ED IMPUTARE le seguenti somme, comprensive di eventuali copie extra, a favore della ditta SOSMU Srl di Vigliano Biellese:

- euro 732,00 alla missione 01.02.1 cap 1043/7 e.f. 2022;
- euro 732,00 alla missione 01.02.1 cap 1043/7 e.f. 2023;
- euro 732,00 alla missione 01.02.1 cap 1043/7 e.f. 2024;

DI DARE ATTO che sui bilanci 2025 e 2026 si provvederà ad impegnare le medesime somme.

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO-
AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott. Giuseppe COSTANTINO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Carema, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
